Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Mercoledì, 21 settembre 1927 - Anno V | Numero 218

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1916.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1612.

Modificazione di alcune disposizioni del regolamento per la esecuzione delle leggi sulle privative, riguardanti il transito dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397;

Visti gli articoli 12 e 17 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visto l'articolo unico del R. decreto 7 maggio 1908, numero 284;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 del regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Le sole dogane di 1ª ordine e del 2° ordine 1ª classe sulla frontiera di mare e di terra ammettono tabacchi in transito. La loro uscita dalla linea doganale dopo avere attraversato il territorio dello Stato è permessa per le sole dogane di Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Luino — meno che per la via del Lago — Pontefella, Tarvisio, Fortezza, Brennero, Gorizia, Piedicolle, Trieste, Postumia, S. Candido, Fiume, Pola, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Savona, Catania, Messina, Trapani e Palermo.

« Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi in transito la dogana di Tirano, per i soli tabacchi non lavorati, quella di Arona per i tabacchi che escono pel Lago Maggiore sui piroscafi.

« L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonnellate ».

Art. 2.

L'art. 12-*bis*, inserito nel testo del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, col R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, è sostituito dal seguente:

« L'uscita dei tabacchi lavorati in transito per via di mare su navi di bandiera italiana, anche se preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato, è vincolata a bolletta di cauzione, la quale sarà scaricata solo in seguito alla presentazione alla dogana emittente, e dentro un termine fissato dal capo della dogana, di un certificato dell'autorità consolare italiana del porto della destinazione dichiarata, comprovante lo sbarco di tutte le quantità e qualità dei tabacchi stessi.

« La bolletta di cauzione non è, in alcun caso, richiesta per l'uscita in transito per via di mare dei tabacchi in foglia. I tabacchi stessi peraltro debbono essere scortati fino a bordo del bastimento ove ne è effettuato l'imbarco, dagli agenti di finanza, i quali muniranno i relativi documenti doganali, oltre che del « visto imbarcare », del « visto a bordo ».

« Inoltre i colli o i boccaporti delle stive, dove i tabacchi in foglia vengono racchiusi durante la permanenza del bastimento nei porti dello Stato o nei mari territoriali, debbono essere, a cura degli agenti di finanza, piombati o muniti di contrassegni in quel modo che verrà prescritto dal capo della dogana ».

Art. 3.

L'art. 15 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, modificato dal R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Le garanzie da offrirsi per ottenere le bollette di cauzione per il transito di generi di privativa, per la uscita per via di mare, su navi di bandiera italiana, dei tabacchi lavorati in transito, o per il passaggio dei tabacchi di ogni specie da una dogana ad un'altra, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 24 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, modificato dal R. decreto 8 settembre 1922, n. 1360.

« Tali cauzioni saranno date o con somma depositata in contanti, o con rendita dello Stato, o con deposito di buoni del Tesoro a lunga scadenza, ovvero mediante malleveria di persona che il ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca accettabile.

« Sono dispensate dall'obbligo di dare cauzione le società autorizzate all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato ».

Art. 4.

L'art. 17 del citato regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399, modificato col R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, è così sostituito:

« L'uscita dei generi di privativa in transito non può effettuarsi per dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

« Nel caso che i generi siano presentati ad altra dogana, ove questa sia compresa fra quelle indicate nel secondo comma del precedente art. 1, il direttore di essa, qualora ritenga da escludersi ogni ipotesi di frode, può consentirne l'uscita in transito.

« Ove i generi di privativa siano stati presentati a dogana non autorizzata, o, se presentati a dogana autorizzata, il direttore non creda di valersi della facoltà di cui al precedente comma, i generi stessi saranno rispediti sotto vincolo doganale, ed a spese della ditta interessata, alla dogana indicata nella bolletta di cauzione ».

Art. 5.

L'art. 18 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, modificato dal R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Nei soli porti indicati nell'art. 2 si potranno ammettere tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini sotto la diretta custodia della dogana e tenuti separati dalle altre merci.

« La riesportazione per via di mare dei tabacchi immessi in deposito, anche se preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato, è vincolata alle stesse norme e condizioni stabilite per l'uscita in transito per via di mare.

« Non è vincolata a bolletta di cauzione la riesportazione per via di mare su navi di bandiera italiana, quando sia ef-

fettuata dalla stessa nave che trasportò nel Regno i tabacchi lavorati immessi in deposito e da riesportarsi ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1917.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1613.

Norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni in vigore, concernenti la facoltà del personale con diritto a pensione, a carico del bilancio generale dello Stato, di ottenere il riscatto di servizi, agli effetti di pensione, mediante corresponsione di un contributo, sono modificate nel senso che il contributo da versarsi dal personale è commisurato sullo stipendio assegnato all'atto della presentazione della domanda ovvero sull'ultimo stipendio se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio, semprechè nei termini stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

La misura del contributo per ciascun anno è ragguagliata al 2 per cento sulle prime 10,000 lire dello stipendio e al 3 per cento dell'eventuale eccedenza, ferma la facoltà del pagamento rateale in un tempo non superiore a quello riscattato e la riduzione proporzionale, nel caso di pensione di riversibilità, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio il 1° luglio 1927, ancorchè abbia già ottenuto il riscatto in base alle norme precedentemente in vigore, e valgono anche per la determinazione della quota a carico degli enti per i riscatti dei servizi del personale delle scuole professionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi mediante ricupero delle ritenute in conto entrate del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1918.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1614.

Versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, contenente norme transitorie relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori per l'anno 1927;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, riguardante modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere a che la Cassa depositi e prestiti, appena riscossi gli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti, possa versarli alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In parziale deroga dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, gli interessi maturati al 1° luglio 1927 dei depositi dei commercianti, effettuati ai termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, verranno versati alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, giusta il disposto dell'art. 24 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, senza attendere la scadenza del 1° gennaio 1928, quando i depositi in numerario siano regolarizzati e per quelli in effetti pubblici, quando i depositi stessi siano regolarizzati e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti abbia potuto effettuare la riscossione delle rate d'interessi scadute al 1° luglio 1927.

Tali interessi saranno versati alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti dopo prelevate tutte le tasse

che gravano i depositi predetti in quanto non sussistano legali impedimenti.

Art. 2.

E' autorizzata, fino al limite massimo di L. 500,000, la spesa per l'esecuzione a cottimo dei lavori di competenza delle Intendenze di finanza riflettenti i servizi dei depositi cauzionali dei commercianti.

Tale spesa sarà sostenuta dalla Cassa depositi e prestiti, salvo rimborso di due quinti da parte dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1919.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1607.

Autorizzazione alle Aziende municipalizzate di Gorizia a costruire ed esercitare una linea tramviaria a trazione elettrica da Gorizia (corso Vittorio Emanuele III) a Gorizia-S. Pietro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 1° dicembre 1926, con la quale dalle « Aziende municipalizzate Officina elettrica del Gas, Acquedotto e Tramvie di Gorizia », esercenti la tramvia urbana, in detta città, è stata chiesta l'autorizzazione di costruire ed esercitare una linea tramviaria a trazione elettrica da Gorizia (corso Vittorio Emanuele III) a Gorizia-San Pietro;

Visto il progetto in data 2 aprile c. a. presentato per tale linea dalle Aziende anzidette;

Vista la determinazione emessa dal podestà di Gorizia in data 14 gennaio c. a. per l'occupazione del suolo stradale per l'impianto e l'esercizio della tramvia di cui sopra;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le « Aziende municipalizzate Officina elettrica del Gas, Acquedotto e Tramvie di Gorizia », esercenti la tramvia urbana in detta città, sono autorizzate a costruire ed esercitare una linea tramviaria a trazione elettrica da Gorizia (corso Vittorio Emanuele III) a Gorizia-San Pietro, giusta il progetto presentato dalle Aziende medesime in data 2 aprile c. a. e subordinatamente alle osservazioni ed agli obblighi di cui al voto n. 1234, in data 16 maggio 1927, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 56. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1920.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1927, n. 1609.

Autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di riorganizzare e di ampliare gli opifici e magazzini dell'Azienda dei tabacchi e di addivenire alla costruzione di nuovi stabilimenti per mettere in grado l'Amministrazione delle privative di far fronte in modo economico e regolare a tutte le esigenze tecniche ed industriali ed alle aumentate necessità della produzione;

Ritenuto che alla spesa occorrente, preventivata in 100 milioni di lire, può per una notevole parte contrapporsi il ricavo che potrà realizzarsi con l'alienazione degli edifici attualmente in uso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di cento milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e per l'acquisto delle relative aree, nonchè per l'ampliamento degli stabilimenti attuali.

Tale somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio del Ministero delle finanze, in ragione di L. 5,500,000 per l'esercizio finanziario 1927-28 e di L. 10,500,000 per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari.

Con la graduale ultimazione delle nuove costruzioni per le manifatture e per i magazzini, gli edifici attualmente occupati saranno dismessi e resi disponibili per la vendita e le somme che saranno realizzate affluiranno al bilancio dell'entrata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 58. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1921.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1580.
Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la macinazione dei cereali ed in particolar modo quella del frumento in rapporto alla produzione delle farine da pane;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'industria della macinazione dei cereali è soggetto a disciplina. L'esercizio di tale disciplina è demandato al Ministro per l'economia nazionale il quale la esercita per il tramite dei prefetti in qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 2.

Gli enti e le persone che esercitano la macinazione dei cereali debbono chiedere, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al prefetto della Provincia in cui ha sede l'impianto di molitura il rilascio di una speciale licenza. Anche gli enti e le persone che intendono iniziare l'esercizio della macinazione dei cereali sono tenuti a richiedere al prefetto il rilascio della speciale licenza.

Art. 3.

Agli effetti della licenza gli impianti di macinazione dei cereali sono ripartiti in quattro categorie:
1° molini che macinano il frumento per ricavarne farine di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;
2° molini che macinano il frumento a resa integrale;
3° molini che macinano il frumento per ricavarne prodotti per la pastificazione;
4° molini che macinano altri cereali.

Art. 4.

La licenza non potrà essere rilasciata agli impianti di macinazione dei cereali qualora essi non dimostrino di possedere ed usare apparecchi e macchinari che assicurino una sufficiente pulitura e la buona utilizzazione dei cereali stessi; e per quelli di cui al n. 1 dell'articolo precedente se non dimostrino anche di essere idonei a produrre farine da pane di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 5.

Fermo restando il controllo analitico stabilito con decreto Ministeriale 30 agosto 1926, la farina da pane prodotta a norma del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448, comunque ottenuta, dovrà essere tale che passi tutta attraverso un velo di seta semplice del numero 2 (corrispondente a maglie 21 per centimetro lineare) e lasci un residuo prevalentemente cruscale alla stacciatura con un velo di seta del numero 5 (corrispondente a maglie 26 per centimetro lineare).

Art. 6.

La macinazione del frumento a resa integrale è consentita soltanto nel caso che essa venga eseguita per conto dei consumatori diretti, restando proibita, anche agli stessi mugnai, qualunque forma di commercio delle farine a resa integrale.

Art. 7.

Se i molini che macinano il frumento a resa integrale attendano anche alla produzione di farina di frumento abburattata si intendono classificati agli effetti del presente decreto tra i molini di cui al n. 1 dell'art. 3.

Art. 8.

Tutti i prodotti e sottoprodotti della macinazione debbono alla uscita dal molino essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati recanti un cartellino che indichi il contenuto e il nome della ditta molitoria, avvertendo che per le farine da pane il cartellino dovrà recare la leggenda « farina per panificazione » e per il caso contemplato dall'art. 6 « farina integrale ».

Art. 9.

Le domande per ottenere la licenza, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere dirette al prefetto della Provincia.
Le domande debbono:
a) essere corredate della quietanza comprovante il versamento presso l'ufficio del registro della tassa stabilita dall'articolo seguente;
b) contenere la dichiarazione delle lavorazioni a cui attende l'impianto, giusta la classificazione indicata all'art. 3, la descrizione dell'impianto nella sua attrezzatura e la indicazione dei prodotti che in esso si ottengono.
La domanda dovrà essere vidimata dall'autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 10.

Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza di che agli articoli 2 e 11 del presente decreto sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:
Rilascio e rinnovazione della licenza pei molini indicati all'articolo 3:
a) per i molini di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 3, e cioè per quelli che macinano esclusivamente il frumento a resa integrale per conto di terzi o esclusivamente derrate e ce-

reali diversi dal frumento, ovvero eseguano promiscuamente queste due lavorazioni senza però esercitare nemmeno eccezionalmente alcuna di quelle indicate ai numeri 1 e 3:

	Rilascio	Rinnovazione
	della licenza	
	Lire	Lire
1° che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	110	100
2° che possono macinare più di 10 quintali al giorno	165	150

b) per i molini di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3, e cioè per quelli che macinano il frumento per ricavarne o farina di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, o prodotti per la pastificazione e promiscuamente l'una e gli altri, sia o meno che attendano in via principale o in via accessoria e saltuaria ad alcuna delle lavorazioni indicate sotto i numeri 2 e 4 dell'articolo 3:

	Rilascio	Rinnovazione
	della licenza	
	Lire	Lire
1° che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	165	150
2° che possono macinare più di 10 e non più di 100 quintali al giorno	275	250
3° che possono macinare più di 100 e non più di 500 quintali al giorno	550	500
4° che possono macinare più di 500 quintali al giorno	1100	1000

I molini considerati sotto il punto *a*) del presente articolo quando attendano anche in via eccezionale o saltuaria ad alcuna delle lavorazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 sono da classificare agli effetti del rilascio e del rinnovo della licenza tra quelli di cui al punto *b*) del presente articolo.

Art. 11.

La validità della licenza ha la durata dell'anno solare, sicchè coloro che intendono continuare l'esercizio della molitura del frumento dovranno in tempo utile rinnovare, alla scadenza, la domanda corredandola della ricevuta della tassa prescritta.

Art. 12.

I prefetti cureranno che gli impianti di macinazione nel loro funzionamento si uniformino alle norme contenute nel presente decreto e che siano rispettate, per quanto riguarda l'abburattamento delle farine, le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 13.

Ferme restando le sanzioni comminate all'art. 10 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, il prefetto potrà negare la licenza quando risulti che i molini non posseggano i requisiti richiesti e revocarla a chi si renda inadempiente agli obblighi imposti dal presente decreto.

Per le relative deliberazioni esso si varrà di tecnici di riconosciuta competenza, scelti nel seno dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Contro l'ordinanza del prefetto per il diniego o per il ritiro della licenza è ammesso il ricorso entro venti giorni dalla data della notificazione al Ministro per l'economia nazionale che decide in via definitiva.

Art. 14.

Le autenticazioni delle autorità comunali di cui all'articolo 9 e le licenze da rilasciare agli esercenti l'industria molitoria dei cereali sono esenti da tassa di bollo.

Art. 15.

Per provvedere alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato lo stanziamento della somma annua di un milione di lire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale.

Alla inscrizione di detta somma, nei capitoli esistenti o in altri da istituirsi, sarà provveduto, per l'esercizio corrente, con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno dettate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà analogamente provveduto per quanto riguarda la riscossione ed il versamento della tassa di licenza.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 28. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1927.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo in Roma ad istituire due nuove filiali in Bolzaneto e Pontedecimo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, ed il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo con sede in Roma è autorizzato ad istituire due nuove filiali in Liguria, rispettivamente nei comuni di Bolzaneto e Pontedecimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Autorizzazione alla Banca del Trentino e dell'Alto Adige in Trento ad istituire una agenzia in Silandro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Trentino e dell'Alto Adige con sede in Trento è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Silandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1927.

Costituzione del Comitato di cui al R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, relativo alla garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046;

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Comitato di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, relativo alla garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, sono nominati i seguenti membri effettivi:

1. Azzolini gr. uff. dott. Vincenzo, direttore generale del Tesoro, rappresentante del Ministero delle finanze;

2. Ciancarelli gr. uff. Bonifacio Francesco, capo dell'Ufficio coordinamento economico, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3. Zengarini comm. dott. Aristide, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

4. Vicinelli comm. avv. Alberto, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in rappresentanza dell'Istituto stesso;

5. Jung cav. di gr. cr. on. Guido, presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

6. Di Nola gr. cr. dott. Angelo, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

7. Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento, segretario generale e rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria;

8. Bianchini cav. di gr. cr. avv. Giuseppe, presidente e rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista.

Sono inoltre nominati membri supplenti:

1. Cremonese cav. uff. Francesco, ispettore superiore del Tesoro, in sostituzione del rappresentante del Ministero delle finanze;

2. Spechel cav. uff. Gino Augusto, dell'Ufficio coordinamento economico, in sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3. Schanzer comm. dott. Ottone, direttore capo divisione, in sostituzione del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

4. Ambron comm. ing. Leone, vice direttore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del rappresentante dell'Istituto stesso;

5. Guarnieri gr. uff. prof. Felice, direttore generale dell'Associazione società per azioni, in sostituzione del rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

6. Giardini gr. uff. Ernesto, direttore generale della Banca popolare cooperativa anonima di Novara, in sostituzione del rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista.

Art. 2.

Alle sedute del Comitato interverrà anche il direttore dell'Istituto nazionale per l'esportazione, comm. Raffaele Pilotti.

Art. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 17 settem-

bre 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, col quale si è data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per restituzione di certificato consolidato 5 per cento.

Il sig. Koenig Giovanni fu Paolo, con domicilio eletto in Genova presso l'avv. Pescetto Luigi, via Ippolito D'Aste, 8-4, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Marchi Felice Ottorino del Tribunale civile di Bari, il 27 febbraio 1927, il sig. Conenna Atlante fu Domenico, residente in Bari, via Argira n. 43, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 per cento n. 210905 di L. 3955, intestato a Koenig Guglielmo di Giovanni, minore sotto la patria podestà del padre, e figli nascituri di detto Koenig Giovanni, da esso sig. Conenna Atlante fu Domenico indebitamente detenuto.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di 6 mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata da esso sig. Koenig Giovanni fu Paolo.

Roma, addì 16 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui.

Si notifica che nel giorno di lunedì 3 ottobre 1927, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico, a pianterreno del palazzo ove ha sede questa direzione generale in via Goito n. 1, avrà luogo la 53ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870 approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 246.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 settembre 1927 - Anno V.

Il direttore capo divisione: SCALZO. — *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accettazione di dimissioni volontarie dall'impiego.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la decisione n. 135/1927 pronunziata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sul ricorso avanzato dal geometra principale del Real corpo del Genio civile sig. Paolo Cicerone avverso il decreto Ministeriale 6 gennaio 1926, n. 72864, col quale venivano accettate le volontarie dimissioni del predetto geometra a decorrere dal 16 luglio 1925;

Ritenuto che il Cicerone, trasferito da Firenze a Siracusa a decorrere dal 16 aprile 1925, dopo aver chiesto ed ottenuto un mese di congedo ordinario e due mesi di aspettativa per infermità venne invitato a riprendere servizio nell'ufficio di Siracusa, essendo stato riconosciuto dalla visita sanitaria cui venne sottoposto, in condizioni di poter prestare utile servizio;

Che il predetto geometra si presentava all'ufficio di Siracusa, ma abbandonava poco dopo il servizio adducendo motivi di salute;

Che, sottoposto a nuova visita fiscale, il Cicerone fu riconosciuto idoneo al servizio, con esclusione, durante il periodo estivo, dei lavori di campagna;

Che, il Cicerone diffidato ripetutamente a riprendere servizio trasmetteva invece, in data 17 agosto, una lettera con la quale faceva presente che le sue condizioni di salute non gli permettevano di ottemperare all'ordine ricevuto;

Che dalla visita medico fiscale cui venne nuovamente sottoposto, il Cicerone risultò bisognevole di un anno di aspettativa;

Che, invitato a presentare domanda di aspettativa, il predetto geometra rassegnava, invece, con domanda 7 dicembre 1925, le dimissioni dall'impiego;

Ritenuto che, questa Amministrazione accettava le dimissioni del Cicerone, ma (nella considerazione che il predetto geometra, sebbene riconosciuto idoneo al servizio, non aveva effettivamente prestato servizio dal 15 maggio 1925) faceva decorrere la accettazione delle dimissioni dal 16 luglio 1925, considerando il Cicerone, perchè invalido di guerra, in congedo dal 15 maggio al 16 luglio dello stesso anno;

Ritenuto che avverso tale provvedimento il Cicerone ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendo che la decorrenza delle dimissioni venisse portata al giorno della loro accettazione, o, quanto meno, della loro presentazione;

Considerato che il predetto Consesso ha annullato il decreto Ministeriale 6 gennaio 1926 col quale vennero accettate le dimissioni del Cicerone a decorrere dal 16 luglio 1926, rilevandro che in caso di volontarie dimissioni, il rapporto di impiego tra Amministrazione e impiegato continua a sussistere, con tutti gli obblighi e diritti conseguenti, finchè l'accettazione delle dimissioni non venga a cognizione dell'impiegato stesso;

Ritenuto che il Cicerone venne a conoscenza dell'accettazione delle dimissioni il giorno 18 febbraio 1926, e che, pertanto da tale data, giusta la decisione del Consiglio di Stato, egli dovrà essere ritenuto dimissionario dall'impiego;

Ritenuto, altresì, che il Cicerone dal 16 luglio 1925 al 18 febbraio 1926 non ha, per motivi di salute, prestato effettivo servizio;

Ritenuto, quindi, che, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il predetto geometra dovrà essere, durante tale periodo, collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute;

Sentito, in proposito, il parere del Consiglio di amministrazione pel personale del Genio civile;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 6 gennaio 1926, n. 78866.

A decorrere dal 16 luglio 1925 e fino al 18 febbraio 1926 il geometra principale del Reale corpo del Genio civile sig. Paolo Cicerone viene collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute con assegno pari al terzo dello stipendio di cui era provvisto.

A decorrere dal 18 febbraio 1926 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego presentate dal predetto geometra.

Roma, addì 2 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.